

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO IN COMPOSIZIONE INTEGRATA

(art. 2 della del.ne n. 272/2021 del Consiglio di presidenza)

composto dai magistrati

Massimiliano Minerva Presidente
Cinzia Barisano Presidente
Paola Briguori Consigliere
Alessandro Forlani Consigliere
Adriano Gribaudo Consigliere
Maria Cristina Razzano Consigliere
Giuseppina Veccia Consigliere
Anna Stefania Dorigo

Anna Stefania Dorigo Primo Referendario

Giovanni Natali Primo Referendario (relatore)

Fedor Melatti Primo Referendario Raimondo Nocerino Primo Referendario

Daniela D'Amaro Primo Referendario (relatore)

Antonio Arnò Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 25 giugno 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

FATTO

Con deliberazione del Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 1 del 16 gennaio 2024, è stato

approvato il "Quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l'anno 2024" (Programmazione 2024).

Con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 6 del 25 gennaio 2024 è stato poi approvato il "*Programma delle attività di controllo per l'anno 2024*".

Entrambe le suddette deliberazioni hanno incluso, tra gli interventi che saranno oggetto di controllo nel corso del corrente anno, il progetto relativo ai "XX *Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026*" (di seguito, in breve, anche Giochi o GdM).

Nell'ambito delle attività programmate è stata adottata la deliberazione n. 5 del 27 febbraio 2024 (concernente le modalità per l'esercizio del controllo concomitante a composizione integrata), comunicata con nota prot. CCC n. 242 del 1° marzo 2024 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Comune di Taranto e al Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei GdM (nominato nella persona del dott. Massimo Ferrarese con dPCM del 25 maggio 2023, ai sensi dell'art. 33, comma 5-*ter*, lett. a), del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41).

A seguito delle deliberazioni del Collegio del controllo concomitante e della Sezione regionale di controllo per la Puglia, è stata avviata un'attività istruttoria, comprendente:

- 1. la nota del 20 marzo 2024, prot. n. 307, inviata al Commissario straordinario;
- 2. la nota del 26 aprile 2024, prot. n.1836, inviata al Commissario liquidatore del vecchio Comitato;
- 3. la nota del 23 maggio 2024, prot. n. 522, inviata al predetto Commissario straordinario, in vista dell'audizione del 3 giugno 2024, per l'esercizio del contraddittorio, assegnando termine al 30 maggio 2024 per il riscontro.

Essendo emerse criticità nel corso dell'istruttoria, con relazione di deferimento prot. n. 650 del 24 giugno 2024 i magistrati assegnatari hanno chiesto al Presidente del Collegio del controllo concomitante il deferimento al Collegio stesso in composizione integrata, affinché possano essere impartite alla Struttura commissariale le più opportune raccomandazioni.

In via preliminare, si evidenzia che, per il progetto in esame, risultano stanziate risorse complessivamente pari a € 275 mln. In dettaglio, l'art. 5-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2022, n. 25), ha autorizzato una spesa di € 50 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per un ammontare complessivo

di € 150 mln, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della l. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Ulteriori risorse sono state poi stanziate dalla l. 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), con cui è stata disposta un'integrazione di € 40 mln per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e di € 45 mln per l'anno 2026. Tali risorse sono state destinate esclusivamente alla realizzazione e/o modifica di impianti sportivi destinati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

La candidatura del Comune di Taranto, quale luogo ove svolgere la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, è stata sostenuta dalla Regione Puglia, dal Governo italiano e dal CONI.

In data 24 agosto 2019 il medesimo Comune ha ufficialmente ricevuto l'assegnazione dei predetti Giochi nel corso dell'Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (*Comité International de Jeux Mediterraneéns, CIJM*). Tale assegnazione è stata ricompresa in un più vasto programma, quale il Piano Strategico "Taranto futuro prossimo", previsto e disciplinato dalla l.reg. n. 2 del 25 gennaio 2018 ⁽¹⁾.

Nell'ambito della suddetta proposta di candidatura era stata prevista la costituzione di un Comitato organizzatore.

Tale Comitato, costituito in data 9 giugno 2020, era inizialmente composto dal Comune e dalla Provincia di Taranto, dalla Regione Puglia, dal CONI e dal Governo (tramite il rappresentante delegato per lo Sport), con compiti di programmazione e organizzazione degli aspetti sportivi e logistici, nonché di predisposizione del *Masterplan* dei Giochi, ovvero il programma delle opere e degli interventi necessari per il corretto svolgimento degli stessi.

L'art. 9, comma 5-ter, del d.l. n. 4/2022 ha poi stabilito che il Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, nonché con l'autorità politica in materia di sport, d'intesa con la Regione Puglia e sentiti gli enti locali territorialmente competenti) adottasse propri decreti per l'identificazione delle opere infrastrutturali (ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse

3

⁽¹⁾ Con la l.reg. n. 2 del 25 gennaio 2018 ("*Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto*") la Regione Puglia ha inteso rafforzare la propria azione per contribuire ad affrontare i problemi della città di Taranto e del suo territorio.

e di contesto ⁽²⁾), con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto (CUP), del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, nonché con l'individuazione delle relative modalità di monitoraggio.

Il primo programma degli interventi e delle opere necessarie è stato presentato in data 9 settembre 2022, nell'ambito del CIS (Contratto istituzionale di sviluppo) Taranto.

Successivamente, con nota del 26 settembre 2022, l'allora Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in qualità di presidente del tavolo istituzionale del CIS Taranto, ha comunicato a tutti i soggetti interessati, compresi il Presidente della Regione Puglia e il sindaco di Taranto, le determinazioni assunte nel Tavolo del 9 settembre 2022 sul Contratto istituzionale di sviluppo dell'area di Taranto e in particolare:

- 1. l'inserimento nel CIS Area di Taranto degli interventi, con importo complessivo pari a € 150 mln del FSC 2021-2027, relativi alle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei GdM;
- 2. la presa d'atto del trasferimento, nel più breve tempo possibile, dell'area ex Torpediniere del Mar Piccolo, da parte della Marina militare all'Autorità portuale, per garantire la piena disponibilità in previsione dei Giochi;
- 3. la presa d'atto del percorso illustrato dal Ministro e dall'Agenzia, al fine dell'avvio dell'iter di concertazione per l'approvazione della proposta di dPCM, inclusa l'istruttoria relativa agli interventi da allegare.

A seguito dell'attività di concertazione, la Regione Puglia (per il tramite del direttore generale di ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - che rivestiva anche il ruolo di Direttore generale del vecchio Comitato), previa richiesta dei ministri interessati del 7 dicembre 2022, ha trasmesso il programma dettagliato degli interventi, datato 14 dicembre 2022 e comprendente 32 interventi prioritari,

⁽²⁾ In base all'art. 9, comma 5-ter, del d.l. n. 4/2022, si intendono per: a) opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura; b) opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi, nonché alla rete infra-strutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità; c) opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento, o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi.

finanziabili con i primi € 150 mln, a valere sulle risorse previste dal citato art. 9, comma 5-bis, del d.l. n. 4/2022.

Nell'ambito della programmazione degli interventi da finanziare per il corretto svolgimento dei Giochi, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi stessi, è successivamente intervenuto il d.l. n. 13/2023; detto decreto, all'art. 33, comma 5-ter, ha novellato l'art. 9, comma 5-bis, del d.l. n. 4/2022, stabilendo la nomina di un Commissario straordinario, che provveda "ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività".

Il suddetto comma 5-ter ha inoltre disposto quanto segue: "Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi".

Con nota del 31 luglio 2023 il Presidente del CONI ha comunicato la volontà di non fare più parte del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo. Conseguentemente, in data 9 settembre 2023 il CIJM ha riferito al Presidente del CONI che "l'assenza del Comitato Olimpico all'interno del Comitato Organizzatore, delegittima in toto l'esistenza stessa del Comitato".

Tale circostanza ha comportato lo scioglimento di detto Comitato organizzatore, con la conseguente costituzione del nuovo, in data 9 novembre 2023, tramite il rogito dell'atto costitutivo e dello Statuto, il cui schema è stato approvato con delibera della Giunta del Comune di Taranto n. 381 del 9 novembre 2023; con riferimento al precedente Comitato, la fase di liquidazione è stata invece avviata a partire da gennaio 2024.

Il Commissario straordinario, al fine di redigere la proposta dettagliata degli interventi, ai sensi dell'art. 33, comma 5-ter, lett. b), del d.l. 13/2023, previa acquisizione degli atti prodotti dal precedente Comitato organizzatore (tra cui il programma degli interventi strutturali, datato 14 dicembre 2022, a firma del Direttore generale), ha effettuato una ricognizione sullo stato attuativo delle attività programmate nel predetto documento, che ha portato alla elaborazione della citata proposta dettagliata in data 10 ottobre 2023. Il

cronoprogramma trasmesso ha replicato in gran parte quello redatto dal vecchio Comitato nel dicembre 2022.

Nel mese di dicembre 2023 la suddetta proposta è stata aggiornata con una previsione in aumento delle risorse necessarie (da \in 150 mln a \in 167,675 mln, di cui \in 91.460.000,00 a valere sulle risorse FSC periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'art. 1, comma 177, della citata l. n. 178/2020, ed \in 76.215.000,00 a valere sulle risorse di cui all'Allegato V della richiamata l. n. 213/2023). Il cronoprogramma degli interventi proposto è stato poi trasmesso, in data 18 marzo 2024, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai ministri competenti, per la redazione del dPCM.

Successivamente, il Commissario straordinario, con ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2024 (rilevato che, alla data del 21 dicembre 2023, il Comune di Taranto non aveva avviato le procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione dei PFTE dello "Stadio lacovone" e del "Centro polivalente Amatori Ricciardi), ha esercitato i poteri sostitutivi, previsti dall'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108), come modificato dal d.l. n. 13/2023, prevedendo di avvalersi, in qualità di soggetto attuatore dei suddetti interventi, di apposita convenzione con Sport e Salute s.p.a., società interamente partecipata dallo Stato, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi (redazione dei PFTE dello Stadio Iacovone di Taranto e del Centro polivalente Amatori Ricciardi, nonché svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori).

In data 24 gennaio 2024, in considerazione dei poteri sostitutivi esercitati con la richiamata ordinanza n. 1/2024, il Commissario straordinario ha dunque stipulato una convenzione con Sport e Salute, al fine di affidare a quest'ultima i servizi di supporto tecnico-amministrativo al medesimo Commissario e in particolare:

- a) il ruolo di Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per indire e gestire, per conto del Commissario straordinario, le procedure volte all'aggiudicazione dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, finalizzati alla realizzazione dei singoli interventi;
- b) la redazione dei capitolati tecnici per appalti di servizi e forniture;
- c) lo svolgimento delle attività relative ai servizi di progettazione, nonché agli ulteriori servizi tecnici e di consulenza strumentali alla realizzazione degli interventi;

d) lo svolgimento di ulteriori attività tecnico-amministrative connesse con lo svolgimento dell'attività commissariale.

Nello specifico, per quel che rileva in questa sede, a tale società è stata affidata la redazione dei PFTE (Progetti di fattibilità tecnica ed economica) di due interventi sovrasoglia, il cui soggetto attuatore è il Commissario straordinario: il PalaRicciardi e lo stadio Iacovone. Alla citata società è stato assegnato un termine di 135 giorni, a partire dal 24 gennaio 2024, al fine di ottenere, allo spirare dei termini, un PFTE che possa costituire base d'asta per la gara d'appalto (che da cronoprogramma deve essere avviata nel mese di giugno 2024).

Precedentemente, in data 7 agosto 2023, il Commissario straordinario aveva stipulato anche una convenzione con la società EUTALIA s.r.l., per l'attuazione delle attività di supporto, nonché di assistenza tecnica e organizzativa, per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi. In particolare, le attività realizzate dalla società fanno riferimento al supporto tecnico-amministrativo e organizzativo, per lo svolgimento di attività connesse ai Giochi. La predetta convenzione è stata prorogata fino al 31 marzo 2024 e successivamente (con provvedimento del 28 marzo 2024) dapprima al 30 aprile 2024 e poi al 31 dicembre 2026. Alla menzionata società è stato riconosciuto un corrispettivo pari a € 1.993.020,00, oltre IVA, per complessivi € 2.431.484,40.

Con ricorso depositato in cancelleria il 23 giugno 2023, la Regione Puglia ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5-*ter*, del d.l. n. 13/2023.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 31 del 29 febbraio 2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33, comma 5-ter, del d.l. n. 13/2023, nella parte in cui non richiede l'acquisizione dell'intesa con la Regione Puglia, ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali.

A seguito del raggiungimento dell'intesa in questione, in data 16 aprile 2024 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato il dPCM che approva – ai sensi dell'art. 9, comma 5-*ter*, del d.l. n. 4/2022 – il programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, proposto dal Commissario straordinario, comprensivo di n. 27 interventi (24 opere essenziali, 2 opere connesse e 1 opera di contesto), per € 167.675.000,00.

In data 26 aprile 2024 il Direttore del vecchio Comitato, in riferimento alla citata deliberazione n. 5/2024 della Corte dei conti, ha spontaneamente inviato alla Sezione

regionale di controllo per la Puglia una relazione su: "ritardo del Governo nell'erogazione delle risorse stanziate dal Parlamento, censura della Corte Costituzionale per la mancanza di leale collaborazione per non aver rispettato le competenze in capo alla Regione Puglia, ritardo e impedimento all'attuazione del Piano strategico di sviluppo ecosostenibile e di rilancio economico e ambientale di Taranto".

Il Commissario straordinario ha nuovamente esercitato i propri poteri sostitutivi, con le ordinanze n. 2 del 14 maggio 2024 e n. 3 del 24 maggio 2024, per l'impianto natatorio Torre d'Ayala, il Centro nautico Torpediniere, lo stadio di Lecce Ettore Giardiniero e il Palaventura. In ordine allo Stadio del Nuoto, al Centro Nautico Torpediniere e allo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce, in qualità di soggetto attuatore, in data 8 agosto 2023 ha stipulato una convenzione con Invitalia, quale centrale di committenza, ai sensi dell'art. 62 del codice dei contatti pubblici, per la predisposizione e la gestione di una procedura d'appalto, eventualmente suddivisa in lotti, volta all'affidamento, per conto dello stesso Commissario, dei servizi tecnici per la verifica dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei successivi progetti esecutivi.

Con ordinanza n. 4 del 5 giugno 2024 il Commissario straordinario ha statuito in ordine all'avvio dei procedimenti di affidamento dei servizi di verifica e supporto alla validazione dei progetti, di cui all'intervento "Impianto natatorio Torre D'Ayala".

Con ordinanza n. 5 del 10 giugno 2024, lo stesso Commissario ha tuttavia annullato e sostituito integralmente la richiamata ordinanza n. 4, stabilendo che l'affidamento del servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva, afferente all'intervento di «Realizzazione dello Stadio del Nuoto denominato "IMPIANTO NATATORIO TORRE D'AYALA" – una Piscina Olimpionica per Taranto 2026 – XX Giochi del Mediterraneo» avverrà mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione, ai sensi dell'articolo 32, par. 2, lett. c), della direttiva 2014/24/UE (direttiva appalti).

A seguito dei riscontri pervenuti dal Commissario liquidatore e dal Commissario straordinario alle richiamate note istruttorie, quest'ultimo è stato convenuto in audizione, fissata per il giorno 3 giugno 2024 presso la Sezione regionale di controllo per la Puglia, per garantire l'esercizio del contraddittorio e chiarire, ai fini dell'esercizio del controllo concomitante, i seguenti punti:

1. ritardo nell'emanazione del dPCM;

- 2. modifiche progettuali e aumento dei costi, atteso che, dall'aggiornamento del masterplan del marzo 2024, si evince che gli importi delle 27 opere sono superiori rispetto a quelli riportati nel masterplan del 2022, confermati nel cronoprogramma redatto in data 10 ottobre 2023 e aggiornato nel dicembre 2023. Le risorse previste, infatti, sono aumentate da € 150 mln a € 167,675 mln (come da programma autorizzato dal citato dPCM di aprile 2024). Tale circostanza non appariva, infatti, esclusivamente riconducibile all'aumento dei costi delle materie prime (verificatosi già precedentemente rispetto al masterplan trasmesso nel dicembre 2022), ma anche a modifiche progettuali concernenti alcuni interventi. Sul punto è stato chiesto: se le predette modifiche progettuali fossero indispensabili per garantire i Giochi; se tali modifiche possano incidere negativamente sul rispetto delle tempistiche, già molto strette, indicate nel cronoprogramma allegato al suddetto dPCM; se le stesse modifiche fossero espressione di concertazione con i soggetti attuatori (quale risultato di una valutazione complessiva delle eventuali modifiche progettuali da apportare agli impianti indicati nella proposta di candidatura o nelle successive integrazioni), oppure se esse avessero riguardato singole opere. È stato anche chiesto di riferire in merito all'implementazione dei costi di alcuni progetti,
- 3. nonché di indicare le motivazioni della riduzione di altri. Di seguito si riportano le variazioni più significative: Stadio Iacovone (da € 18 mln a € 28 mln); Palaricciardi (da € 5 mln a € 12 mln); Impianto natatorio Torre d'Ayala (da € 24 mln a € 36,9 mln); Centro nautico Torpediniere (da € 20 mln a € 14,635 mln); Impianto tiro con l'arco Comune di Crispiano (da € 3 mln a € 6,82 mln); Stadio comunale Ettore Giardiniero Comune di Lecce (da € 12 mln a € 11,3 mln); si è chiesto, altresì, di precisare se gli interventi indicati esauriscono le modifiche progettuali, oppure se si prevede di intervenire anche con altre e con quali effetti;
- 4. opere previste dal *masterplan* 2022 da rinviare a secondo stralcio, atteso che, dalla documentazione trasmessa dalla struttura commissariale, risulta che, nella proposta del programma delle opere infrastrutturali occorrenti, sono state inserite n. 6 opere, per un importo di € 15 mln, da destinare a detto secondo stralcio. Conseguentemente, considerato che le risorse stanziate con il d.l. n. 4/2022, a valere sui fondi FSC 2021-2027, per lo svolgimento e la realizzazione dei Giochi, hanno il suddetto vincolo di destinazione, è stato chiesto di: chiarire come la prospettata realizzazione delle

medesime opere dopo la chiusura dei GdM si concili e sia funzionale al corretto svolgimento dei Giochi stessi; riferire in merito alla realizzazione di tali opere contemporaneamente alle ulteriori 27 autorizzate dal dPCM di aprile u.s., per le quali al momento sembrerebbe non essere stato definito alcun cronoprogramma, senza che ciò comporti uno slittamento delle tempistiche previste nel cronoprogramma allegato al dPCM;

- 5. avvalimento delle società a controllo pubblico. Sul punto, in considerazione di quanto prevede l'art. 33, comma 5-ter, del d.l. n. 13/2023 ("per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"), è stato chiesto di fornire un quadro completo delle società a controllo pubblico utilizzate dalla struttura commissariale, nonché di riferire in merito alle modalità di determinazione dei corrispettivi da riconoscere a queste ultime, relazionando in merito ai criteri individuati per la determinazione dell'importo da destinare alle società stesse, alla destinazione dei beni strumentali a fine edizione dei GdM e all'oggetto specifico dei costi indiretti (quantificati nel 15 per cento dei costi del personale) riconosciuti alle società e in che cosa si differenzino dalle spese di carattere generale, il cui costo è coperto con la succitata somma di € 90.000;
- 6. esercizio di poteri sostitutivi per ritardo nella realizzazione di alcune opere essenziali. In proposito, con riferimento ai poteri sostitutivi esercitati dal Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 77/2021 (ordinanze n. 1, 2 e 3 menzionate), e dell'affidamento alle società Sport e salute e Invitalia delle fasi di progettazione per l'avvio delle gare, è stato chiesto riferire in ordine allo stato dei PFTE dei suddetti interventi e alla quantificazione complessiva dei costi relativi ai servizi resi dalle citate società, nonché di confermare l'eventuale stralcio di alcune opere, come indicato nella nota del Commissario liquidatore;

- 7. distinzione tra opere di contesto, connesse ed essenziali. Sul punto, in considerazione del dettato normativo, è stato chiesto di riferire in merito all'esistenza di eventuali opere connesse e di contesto ulteriori rispetto a quelle indicate nell'elenco degli interventi allegato al decreto adottato ad aprile 2024;
- 8. progettazione finanziata da fondi dei singoli comuni. Al riguardo, dall'analisi dei siti web (Sezione Amministrazione trasparente) dei Comuni che rivestono il ruolo di soggetti attuatori degli interventi e delle opere destinate allo svolgimento dei Giochi, è stato possibile apprendere che le gare relative alla progettazione sono state bandite con somme stanziate sui capitoli di spesa dei singoli enti, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 o, in alcuni casi, FSC 2014-2020. Alla luce di tale circostanza, è stato chiesto di conoscere quali iniziative si intendano adottare per verificare che i comuni si siano dotati di opportune strutture tecnico-amministrative, le quali garantiscano il tempestivo svolgimento delle gare, al fine della realizzazione delle opere, nonché, più in generale, per monitorare l'attuazione degli interventi previsti.

Con nota del 30 maggio 2024, prot. CCC n. 556, il Commissario straordinario ha risposto ai chiarimenti richiesti e, in sede di audizione del 3 giugno 2024, ha dedotto su tutti i punti inseriti nella richiesta di convocazione.

Con PEC del 14 giugno 2024, lo stesso Commissario ha trasmesso:

- copia delle 25 convenzioni per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi agli interventi necessari ai Giochi, sottoscritte con i diversi soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del dPCM del 16 aprile 2024;
- elenco tabellare delle opere di cui al precedente paragrafo;
- copia del parere formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato circa l'utilizzo della procedura negoziata, ex art. 76, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 22, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020 ("Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale") recita: "La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo

concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e 4 del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge lº luglio 2021, n. 101". La funzione in discorso è tesa a stimolare la corretta azione amministrativa, onde evitare gravi carenze gestionali e ritardi che possano pregiudicare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale (cfr. ex plurimis Collegio per il controllo concomitante, deliberazione n. 18/2022/CCC); l'esercizio di tale controllo può comportare le conseguenze tipizzate agli artt. 11, comma 2, della l. n. 15 del 2009 e 22 del d.l. n. 76 del 2020; qualora il Collegio accerti la presenza di ritardi o di carenze gestionali che non siano tali da integrare la soglia di gravità prevista dalle disposizioni appena richiamate, detto controllo può esitare nella formulazione di specifiche raccomandazioni, per stimolare un percorso autocorrettivo da parte dell'Amministrazione.

2. Ritardo nell'emanazione del DPCM

Come sopra ricordato, l'art. 9, comma 5-*ter*, del d.l. n. 4/2022 (come novellato dal d.l. n. 13/2023) rimette a uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (nonché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2024, d'intesa con la Regione Puglia), l'approvazione – su proposta del Commissario straordinario – del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l' indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi.

Il Commissario straordinario, come già rappresentato, ha inoltrato, in data 18 marzo 2024, la proposta aggiornata e rielaborata con gli adeguamenti progettuali che si sono resi necessari dopo le precedenti proposte del 10 ottobre e 21 dicembre 2023.

In sede di audizione, il Commissario straordinario ha evidenziato che, alla data dell'emanazione del decreto del 16 aprile 2024, contenente in allegato il cronoprogramma dettagliato degli interventi, quest'ultimo fosse da considerarsi "già superato", atteso che l'avvio delle gare (da intendersi come emanazione del bando) era previsto per i mesi di aprile, maggio e giugno 2024. Tale dato risultava sicuramente lontano dalla realtà, attesi i tempi necessari per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica delle opere pubbliche (PFTE) e l'avvio delle gare d'appalto. L'inattendibilità del cronoprogramma, ad avviso del Commissario, è quindi correlata al ritardo nell'emanazione del dPCM e al ricorso alla Corte costituzionale proposto dalla Regione Puglia.

Il Commissario ha riferito, altresì, sulle attività poste in essere per la tempestiva realizzazione dei Giochi, facendo riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi relativamente agli interventi "Stadio Erasmo Iacovone", "Centro Nautico Torpediniere", "Impianto natatorio Torre D'Ayala", "Stadio Comunale Ettore Giardiniero" e "Centro polivalente Amatori Ricciardi" (PalaRicciardi), nonché in ordine alle convenzioni stipulate con le società di cui si avvale.

Alla luce di quanto esposto, pur prendendo atto di una serie di criticità oggettive, le quali hanno portato al ritardo nell'emanazione del citato decreto del 16 aprile 2024 e, pur tenendo conto delle iniziative promosse dal Commissario, il Collegio evidenzia, in un'ottica sollecitatoria, la necessità che in futuro non si verifichino ulteriori ritardi e che sia realizzato, in particolare, il monitoraggio delle attività dei Comuni per gli interventi sotto soglia, anche in considerazione delle diverse convenzioni stipulate con gli enti locali. Per gli interventi sopra soglia, per i quali il Commissario è soggetto attuatore, si ritiene opportuno segnalare l'esigenza che lo stesso verifichi che le società di cui si avvale pongano in essere tutte le necessarie attività in relazione ai PFTE e alla loro validazione, ai fini dell'appaltabilità delle opere.

3. Monitoraggio degli interventi

Il predetto art. 9, comma 5-ter, del d.l. n. 4/2022 (come modificato dal d.l. n. 13/2023), ha previsto che, con i decreti con i quali è approvato il programma dettagliato delle opere infrastrutturali, siano stabilite "le modalità di monitoraggio delle opere (...), nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato

rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi". Inoltre, la stessa norma citata ha precisato che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso un sistema informatizzato, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a detenere e alimentare, ai fini del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229.

Il menzionato decreto interministeriale del 16 aprile 2024, che ha approvato il programma delle opere presentato dal Commissario straordinario, all'art. 2, comma 5, ha previsto, relativamente alle predette modalità di monitoraggio, che i soggetti attuatori aggiornino con cadenza bimestrale i dati nel sistema di cui al citato decreto legislativo e nei sistemi collegati, "fermo restando l'obbligo del Commissario straordinario di verificare la tempestiva e completa alimentazione dei predetti sistemi da parte dei soggetti attuatori". In caso di mancata alimentazione, l'art. 5 del medesimo decreto ha stabilito che il Commissario straordinario assegni 15 giorni di tempo al soggetto attuatore per provvedere. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del finanziamento, qualora non siano sorte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

In considerazione di quanto sopra, in sede di audizione il Commissario ha affermato, in proposito, che la Struttura commissariale si è dotata di un apposito *software* (piattaforma) per consentire il controllo *in itinere* sull'avanzamento dei lavori per ciascuna opera e garantire l'erogazione degli importi a titolo di rimborso, manifestando la disponibilità a fornire alla Corte le credenziali, per la consultazione dei dati necessari.

Nelle convenzioni stipulate con i Comuni qualificati come soggetti attuatori delle opere da realizzare al fine del corretto svolgimento dei Giochi, sono state previste le modalità per il monitoraggio da parte del medesimo Commissario, con il relativo avvertimento che, qualora non venga rispettato da parte dei soggetti attuatori quanto convenuto, lo stesso possa intervenire attivando i poteri sostitutivi.

Al Commissario straordinario, infatti, secondo quanto previsto dal dPCM di nomina, sono attribuiti i poteri e le funzioni di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, del d.l. n. 77/2021, ovvero il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, o di provvedere all'esecuzione dei progetti, in via sostitutiva, in caso di mancata attuazione degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra amministrazioni, enti od organi coinvolti.

In particolare, tra i compiti assegnati al Commissario dal citato dPCM, rientra "il costante e tempestivo aggiornamento dei dati sui sistemi informativi" (art. 2, comma 1, lett. d), anche ai fini dell'informativa periodica sullo stato di avanzamento delle attività, che il Commissario è tenuto a trasmettere al Comitato organizzatore dei Giochi, al Dipartimento per le politiche di coesione e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con nota del 17 giugno 2024, il Commissario straordinario, in riscontro alle richieste documentali avanzate in sede di audizione, ha trasmesso 25 convenzioni per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi agli interventi necessari ai Giochi, sottoscritte digitalmente con i diversi soggetti attuatori nel periodo tra il 9 e il 16 maggio 2024.

Tali convenzioni, disciplinando i rapporti tra il Commissario e i Comuni, per la realizzazione dei progetti, definiscono gli obblighi delle parti, le procedure di rendicontazione e controllo, nonché quelle di pagamento. In particolare, ai sensi dell'art. 5 di esse, il soggetto attuatore si obbliga, tra l'altro a:

- fornire alla Struttura commissariale, in formato elettronico e per ciascun intervento, tutti i dati necessari per consentire una corretta sorveglianza e il controllo amministrativo-contabile di competenza della Struttura commissariale;
- rendere disponibili con cadenza bimestrale, nel sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. n. 229/2011 e sistemi collegati, le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi del Programma, fermo restando che il caricamento delle predette informazioni nel citato sistema di monitoraggio dovrà, comunque, essere effettuato prima delle erogazioni di risorse e che la mancata alimentazione del sistema comporterà la revoca del finanziamento, secondo le previsioni dell'art. 5 del decreto interministeriale;
- trasmettere, trimestralmente, al Commissario straordinario una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento del progetto, nonché a fornire allo stesso tutte le informazioni eventualmente richieste.

Ai sensi del successivo art. 6, il Commissario si obbliga a mettere a disposizione dei soggetti attuatori un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, necessari alle dette attività di sorveglianza, valutazione e controllo amministrativo-contabile, di competenza della Struttura commissariale.

Infine, in base alle convenzioni, oltre alle attività di monitoraggio informatizzato dei dati, il Commissario straordinario si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità tecnica e amministrativa delle procedure adottate dal soggetto attuatore, in relazione all'intervento da realizzare; in particolare, ai sensi dell'art. 12, "potrà disporre controlli sia in itinere, che successivamente al completamento dell'opera, presso la sede dell'Ente Attuatore e/o presso il sito di esecuzione all'intervento, al fine di verificare lo stato di avanzamento dello stesso, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché la conformità delle informazioni alle dichiarazioni rese e trasmesse dal Soggetto Attuatore".

Sul punto, conclusivamente, con riguardo allo stato di attuazione delle attività di monitoraggio e tenuto conto delle convenzioni sottoscritte con i soggetti attuatori, appare necessario raccomandare al Commissario straordinario di:

- assicurare ai soggetti attuatori la piena disponibilità del *software* (Piattaforma) per la registrazione informatizzata dei dati;
- assicurare il monitoraggio sulle attività svolte dai soggetti attuatori, nonché di quelle per cui sono stati esercitati i poteri sostitutivi, verificando periodicamente l'inserimento di dati completi e aggiornati sullo stato di attuazione dei singoli interventi nei sistemi informativi dedicati e ponendo specifica attenzione al rispetto dei cronoprogrammi procedurali.

4. Modifiche progettuali

L'art. 9, comma 5-bis, del d.l. n. 4/2022 prescrive che le risorse ivi indicate siano destinate a "garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità ...".

Il primo programma dettagliato degli interventi, redatto da ASSET, allegato alla proposta di candidatura TA 2026, ha previsto interventi su opere essenziali pari a € 150 mln.

A seguito della nomina, il Commissario straordinario, dopo aver ricevuto gli atti dal primo Comitato in data 23 giugno 2023, ha avviato una complessa attività di rivalutazione del primo programma, in considerazione della ritenuta sottostima dei costi di alcuni interventi e della necessità di prevedere interventi diversi, per la piena realizzazione dei Giochi.

Come sopra evidenziato e come riferito dal Commissario nel corso dell'audizione, il programma dettagliato degli interventi ha previsto, a seguito delle modifiche apportate, un importo complessivo pari ad € 167.675.000,00.

Il Commissario, in sede di audizione, ha anche riferito in ordine all'opera PalaRicciardi, indicando le motivazioni dell'aumento dei costi della stessa da \in 5 mln a \in 12 mln.

Lo stesso ha altresì riferito che i costi di alcune opere sono stati sottostimati da parte del primo Comitato organizzatore e che, dopo l'affidamento delle progettazioni a Sport e Salute s.p.a., si è riscontrato un aumento dei costi effettivi. Sul punto ha informato i magistrati istruttori della circostanza per cui a breve sarà presentato un nuovo *masterplan*, con la previsione di migliorie progettuali per alcuni interventi, tra cui lo "Stadio Iacovone" e il "PalaRicciardi" di Taranto, nonché di nuovi interventi concernenti le discipline sportive tralasciate dal primo stralcio. A titolo esemplificativo, è stata indicata la realizzazione di campi da tennis, di strutture per l'equitazione, di uno *skate park*, di una pista da pattinaggio nonché di lavori per lo Stadio di Lecce.

Il Commissario straordinario ha escluso che la realizzazione di interventi ulteriori possa comportare il rischio di un allungamento dei tempi, atteso che detti interventi non vengono realizzati in una seconda fase, dopo l'ultimazione dei primi, ma contestualmente agli stessi. Ciò dicasi anche per lo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto e per lo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce, per i quali si sta verificando, ferma restando la valutazione in termini di sicurezza a tutela dell'incolumità dei giocatori e degli utenti, la possibilità di effettuare i lavori durante il campionato, previa intesa con le società calcistiche.

In proposito il Collegio, nel ribadire il vincolo di destinazione delle somme di cui alle citate previsioni normative, osserva che una corretta programmazione delle attività e la capacità di portare ad esecuzione le singole fasi nei tempi definiti nel cronoprogramma debitamente aggiornato costituiscono presupposti indefettibili per una pronta realizzazione dei progetti.

5. Avvalimento di società pubbliche

Il dPCM di nomina del Commissario straordinario, all'art. 1, comma 3, prescrive che "per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c.2, del d.lgs. 30 marzo 20221, n. 165, dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'art. 5, c. 1, d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n.6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, nei limiti posti dal successivo articolo 4."

In relazione all'avvalimento delle società a controllo pubblico, il Commissario straordinario ha effettuato una ricognizione di quelle di cui si è avvalso. In particolare, per quanto concerne le opere oggetto delle ordinanze nn. 2 del 14 maggio 2024 e 3 del 24 maggio 2024, la validazione dei progetti è stata assegnata a Invitalia s.p.a. A quest'ultima è stato attribuito il compito di bandire le gare d'appalto relative all'affidamento delle attività di verifica dei progetti, al termine delle quali verrà bandita la gara d'appalto per l'avvio dei lavori. Parallelamente, verranno indette le conferenze di servizi decisorie, necessarie alla validazione dei progetti stessi.

In proposito, il Commissario ha comunicato di aver ricevuto un parere positivo dell'Avvocatura Generale dello Stato, in merito all'utilizzo della procedura negoziata anche per gli interventi sovra-soglia, in deroga alla normativa vigente.

Quanto alla convenzione stipulata con Eutalia, è stato precisato che il *budget* di € 90.000 per spese relative a beni, servizi, logistica e missioni (indicata nella nota tecnico-economica allegata alla stessa convezione), costituisce il tetto massimo per l'acquisto di quanto necessario alla Struttura commissariale, al sito *web*, nonché per curare le procedure di selezione del personale.

Nell'ambito della stessa somma di € 90.000 è incluso l'acquisto del materiale per ufficio necessario alla Struttura commissariale che, al termine dei Giochi, verrà inventariato e consegnato alla Presidenza del Consiglio.

È stato altresì precisato che, per costi indiretti, si intendono i costi del personale finalizzati alla redazione dei bandi di gara per l'acquisto del materiale per ufficio, nonché il costo della struttura di Eutalia.

Sul punto, in considerazione del generale principio di contenimento della spesa e di divieto di duplicazione della stessa, il Collegio raccomanda al Commissario una valutazione sull'effettivo utilizzo della struttura di Eutalia, per i fini di cui alla convenzione stipulata.

Con riferimento alla possibilità di derogare alla normativa in materia di affidamenti di appalti pubblici, il Collegio richiama le disposizioni normative di seguito riportate.

L'attuale comma 5-bis dell'art. 9 del d.l. n. 4/2022, assegna al Commissario "i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108". In base a tale richiamo, pertanto, il Commissario, "ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvede all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea".

L'articolo 76, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 36/2023 (nuovo "Codice dei contratti pubblici"), prevede che "le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (...) c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti".

In proposito si osserva che, come precisato anche nel citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, la formulazione di tale disposizione codicistica è sostanzialmente identica a quella già prevista dall'art. 63, comma 2, lett. c), del previgente d.lgs. n. 50/2016, trattandosi – in ambedue i casi – di trasposizione di una prescrizione di derivazione unionale (cfr. art. 32 della direttiva 24/2014/UE).

La giurisprudenza amministrativa ha anche di recente evidenziato che il relativo presupposto legittimante ricorre allorché "l'amministrazione si sia trovata in una situazione di estrema urgenza per via di eventi imprevedibili e non a sé imputabili, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che hanno caratterizzato tempi e modalità di indizione della procedura di gara"

(TAR Lazio, Roma, II-ter, sent. 15 febbraio 2024, n. 3093), segnalando al contempo che detta "opzione riveste carattere di eccezionalità, sicché la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente" (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sent. 13 febbraio 2023, n. 129; cfr. anche Cons. Stato V, sent. 24 gennaio 2020, n. 608, nonché Cons. Stato V, sent. 8 agosto 2019, n. 5628).

Nell'ambito di tale cornice normativa, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'aggiudicazione di contratti pubblici sopra soglia sembra astrattamente percorribile, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023. A tal proposito, in linea con il citato parere, il Collegio, nel rispetto della normativa eurounitaria e in coerenza con la giurisprudenza amministrativa, raccomanda al Commissario di effettuare una specifica valutazione, per ogni singola procedura, in ordine al presupposto per cui il ricorso alle procedure ordinarie non consente il rispetto dei termini per l'avvio dei Giochi, tenendo conto della natura imperativa della norma e delle possibili iniziative legali che gli operatori economici esclusi potrebbero intraprendere.

6. Contratti con personale amministrativo

Con riferimento alle richieste istruttorie relative ai contratti per il personale amministrativo, in sede di audizione è stato chiesto al Commissario straordinario un aggiornamento relativo alle procedure di assunzione. Al riguardo, si è fatto un generico riferimento alla nomina a tempo determinato dei primi tre capi area del nuovo Comitato organizzatore (costituito in data 9 novembre 2023), che affiancheranno il Direttore generale e ai quali verrà riconosciuto un compenso che oscilla tra € 50.000 e € 70.000 annui lordi.

Il Commissario straordinario ha anche fatto riferimento all'assunzione di personale a supporto della Struttura commissariale, precisando che la commissione giudicatrice è interna alla stessa Struttura e che i candidati saranno selezionati a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Dalla consultazione del sito istituzionale del Commissario straordinario è poi emerso che:

• con decreto commissariale n. 12 del 15 aprile 2024 è stata disposta la pubblicazione di più avvisi pubblici, finalizzati all'acquisizione di manifestazioni di interesse e di

disponibilità di n. 6 unità del comparto non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni, da reclutare mediante l'istituto del comando;

- con decreto commissariale n. 16 del 14 maggio 2024 è stata disposta la costituzione di un Tavolo tecnico per la valutazione delle istanze di manifestazione d'interesse pervenute in relazione ai citati avvisi;
- con decreto commissariale n. 17 del 30 maggio 2024 è stato deciso di approvare il verbale del Tavolo tecnico n. 1 del 27 maggio 2024 e, per l'effetto, di procedere al reclutamento di sei unità di personale mediante l'istituto del comando.

Sul punto il Collegio, nel richiamare i principi di trasparenza e pubblicità nelle procedure di selezione, raccomanda che tali procedure si svolgano in tempi brevi, per garantire l'appaltabilità delle opere e concludere la fase dei lavori per l'avvio dei Giochi nei termini stabiliti.

7. Funzionamento Comitato organizzatore

Nel corso dell'audizione si è trattato anche del Comitato organizzatore, a seguito di spontanea dichiarazione del Commissario.

Questi ha rappresentato che, sul bilancio del Comitato, dovrebbero essere disponibili risorse per l'organizzazione dei Giochi a cura del Comitato stesso.

In proposito, i magistrati istruttori hanno richiamato la nota di riscontro del Commissario liquidatore, pervenuta in data 16 maggio 2024, in cui si riferisce che il CONI ha accreditato la somma di € 1,5 mln, relativa all'annualità 2021 e il 50% dell'annualità 2022 (€ 750 mgl), per complessivi € 2,25 mln. I versamenti del CONI sono stati accreditati presso la Tesoreria del Comitato TA2026, sul conto bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Nel rappresentare la difficoltà a riunire il Comitato, il Commissario ha ricordato che i finanziamenti stanziati con il d.l. n. 4/2022 e con la legge di bilancio 2024 sono destinati alla realizzazione delle opere, non anche all'organizzazione dei Giochi, riferendo dell'avvio di un'interlocuzione con il MEF sul punto.

P.Q.M.

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato in composizione integrata

ACCERTA

le criticità di cui alla parte motiva, le quali – allo stato degli atti – non sono tali da implicare le conseguenze di cui all'art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020;

RACCOMANDA

al Commissario straordinario che, ai sensi del d.l. n. 13/2023, ha il compito di vigilare sulla realizzazione del cronoprogramma relativo alla proposta dettagliata degli interventi allegata al dPCM del 16 aprile 2024, di:

- 1) verificare, per gli interventi sopra soglia, per i quali il Commissario è soggetto attuatore avendo esercitato i poteri sostitutivi ai sensi del d.l. n. 77/2021 con le ordinanze n. 1, 2 e 3 del 2024 (richiamate analiticamente nella parte relativa alla ricostruzione del fatto), che le società di cui si è avvalso pongano in essere tutte le necessarie attività in relazione ai PFTE e alla loro validazione ai fini dell'appaltabilità delle opere;
- 2) avviare in tempi brevi le iniziative per le azioni di monitoraggio, provvedendo a rendere pienamente disponibile ai soggetti attuatori il *software* (Piattaforma) per la registrazione informatizzata dei dati;
- 3) assicurare il monitoraggio sulle attività svolte dai soggetti attuatori, nonché su quelle per cui sono stati esercitati i poteri sostitutivi, verificando periodicamente l'inserimento di dati completi e aggiornati sullo stato di attuazione dei singoli interventi nei sistemi informativi dedicati e ponendo specifica attenzione al rispetto dei cronoprogrammi procedurali, soprattutto in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del dPCM di nomina del 25 maggio 2023;
- 4) in linea con la precedente raccomandazione, assicurare la corretta esecuzione delle attività programmate nei tempi previsti e, in caso di modifiche progettuali, oltre al rispetto dei citati tempi, la funzionalità delle stesse modifiche, in considerazione del vincolo di destinazione delle risorse finanziarie disponibili;
- 5) valutare, nei sensi di cui in motivazione, la sostenibilità e l'effettività dei costi in relazione agli affidamenti operati a favore delle società a controllo pubblico;

6) osservare, in coerenza con il citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, le disposizioni relative alle procedure di evidenza pubblica, ricorrendo all'affidamento senza previa pubblicazione del bando solo nel rispetto dei rigorosi presupposti e limiti tracciati nel suddetto parere;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio:

- alle Commissioni parlamentari competenti;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- al Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
- al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026;

Il Commissario straordinario è invitato a riferire, nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente deliberazione, sulle eventuali misure autocorrettive adottate.

Il Collegio si riserva di continuare a monitorare lo stato di avanzamento dell'intervento.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2024.

Giovanni Natali (F.to digitalmente)

Massimiliano Minerva (F.to digitalmente)

Daniela D'Amaro (F.to digitalmente)

Cinzia Barisano (F.to digitalmente)

Antonio Arnò (F.to digitalmente) Depositato in Segreteria in data 1° luglio 2024.

La Dirigente della Segreteria della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato d. ssa Anna Maria Guidi

(F.to digitalmente)